

FONDAZIONE
“CENTESIMUS ANNUS
PRO PONTIFICE”

CITTÀ DEL VATICANO

**FONDAZIONE
“CENTESIMUS ANNUS
PRO PONTIFICE”**

Ioannes Paulus PP. II

Ho appreso con soddisfazione che alcuni fedeli desiderano unirsi per costituire una Fondazione di Religione e di Culto, intesa a collaborare alla diffusione dei principi esposti nella mia recente Enciclica "Centesimus Annus" ed a suscitare iniziative per venir incontro alle necessità della Santa Sede.

Adrisco, pertanto, volentieri all'istanza espressami di istituire nello Stato della Città del Vaticano una Fondazione autonoma, volta a promuovere i due predetti fini.


In virtù della potestà apostolica nella Chiesa e della sovranità nello Stato della Città del Vaticano, visti i canoni 331, 114 e 115 § 3, 116 § 1 e 1303 § 1, n. 1 del Codice di Diritto Canonico, l'art. 1 della Legge fondamentale della Città del Vaticano del 7 giugno 1929 I e l'art. 1, lettera a) della Legge sulle fonti del diritto del 7 giugno 1929 II,

PRIMO

in persona giuridica canonica e in persona giuridica civile la Fondazione "Centesimus Annus-Pro Pontifice", con sede nello Stato della Città del Vaticano.

La Fondazione sarà retta dalle leggi canoniche vigenti nella Chiesa e da quelle civili vigenti nella Città del Vaticano, e dallo Statuto qui allegato.

Città del Vaticano, 8 giugno 1993



Joannes Paulus PP. II

STATUTO

*“...Ora dobbiamo guardare avanti, dobbiamo ‘prendere il largo’....
Ciò che abbiamo fatto ... non può giustificare una sensazione
di appagamento ed ancor meno indurci ad un atteggiamento
di disimpegno. Al contrario, le esperienze vissute devono suscitare in noi
un dinamismo nuovo, spingendoci ad investire l’entusiasmo provato
in iniziative concrete”*

Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica “Novo Millennio Ineunte”, 15,2

La Fondazione “*Centesimus Annus – Pro Pontifice*” trae origine e nome dalla Lettera Enciclica “*Centesimus Annus*” promulgata dal Papa Giovanni Paolo II il 1° maggio 1991. Tale riferimento ne indica l’idea ispiratrice e lo scopo: una particolare adesione all’insegnamento pontificio in campo sociale e un convinto sostegno alle numerose iniziative caritative del Santo Padre. La Fondazione si qualifica parimenti “*Pro Pontifice*”, rispondendo a sentimenti di ammirazione e riconoscenza per l’azione del Papa, come Maestro e Pastore universale. Infatti, la difesa costante dei valori umani, religiosi, etici e sociali che il Santo Padre, con la collaborazione degli Organismi della Curia Romana, afferma e promuove, rappresenta per l’umanità un incalcolabile beneficio e merita il concreto sostegno di tutti gli uomini di buona volontà.

Per questi principali motivi, un gruppo di personalità del mondo imprenditoriale e finanziario animate da radicati convincimenti evangelici, coordinate dapprima dal Cardinale José Rosalio Castillo Lara, poi da altri eminenti Porporati, unitamente ai loro collaboratori, ha voluto dare con la presente Fondazione una tangibile espressione ai vincoli di comunione con il successore di Pietro seguendo più da vicino l'attività della Sede Apostolica e favorendone la conoscenza e gli strumenti di esplicazione.

I Fondatori hanno costituito il capitale iniziale con il versamento di una quota *pro capite* a titolo personale o come rappresentanti di enti ed istituzioni di diversa natura. Ad essi si sono poi aggiunti gli Aderenti, che, coerenti al loro ideale di vita cristiana, hanno incrementato l'attività dell'istituzione e il suo patrimonio.

Il Papa Giovanni Paolo II ha eretto la Fondazione con il Chirografo del 5 giugno 1993, e nel corso di questi anni ne ha seguito lo sviluppo con attenzione e gratitudine, riservandole udienze e messaggi illuminanti sulla sua natura e missione.

La Fondazione, che conta ormai dieci anni di vita e di storia da cui è stata significativamente connotata, sta diffondendosi in Europa e nel mondo, anche come servizio alle Chiese locali; si è quindi avvertita l'importanza di un'adeguata rivisitazione anche statutaria, che ne determini più puntualmente la fisionomia all'inizio del Terzo Millennio.

TITOLO I
NATURA, FINI E SEDE DELLA FONDAZIONE

Art. 1 - La Fondazione di religione e di culto denominata <<Centessimus Annus - Pro Pontifice>>, costituita con atto chirografo del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II del 5 giugno 1993, è retta dal presente statuto.

Art. 2 - La Fondazione ha sede nella Città del Vaticano.

Essa può svolgere la sua attività anche altrove, avvalendosi se necessario di organismi locali, costituiti secondo gli ordinamenti vigenti nei rispettivi Stati di appartenenza, che la Fondazione riconosce idonei al perseguimento dei propri fini con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, avuto il nulla osta della Segreteria di Stato.

Art. 3 - La Fondazione, senza scopi di lucro, ha fini di religione e di beneficenza. Essa si propone specificamente di collaborare allo studio e alla diffusione della dottrina sociale cristiana, come esposta in particolare nell'Enciclica di Papa Giovanni Paolo II << Centesimus Annus>>.

La Fondazione per il perseguimento dei fini indicati:

- a) promuove fra persone qualificate per il loro impegno imprenditoriale e professionale nella società la conoscenza della dottrina sociale cristiana e l'informazione circa l'attività della Santa Sede;
- b) favorisce iniziative per sviluppare la presenza e l'opera della Chiesa cattolica nei vari ambiti della società;
- c) promuove la raccolta di fondi per il sostegno dell'attività della Sede Apostolica.

Art. 4 - Il patrimonio della Fondazione è costituito, alla data del 1° gennaio 2004, da un capitale di Euro 4.581.903,92 interamente versato.

Esso è incrementato da ogni provento che - con tale destinazione - perverrà alla Fondazione a titolo sia gratuito che oneroso.

Gli eventuali avanzi di gestione - al netto delle spese e delle erogazioni previste per la realizzazione degli scopi di cui all'art.3 - sono destinati ad accrescimento del patrimonio. In ogni caso la Fondazione non potrà erogare risorse finanziarie o altri beni appartenenti al patrimonio.

Possono essere gestite in fondo apposito le contribuzioni che la Fondazione ricevesse da persone fisiche o giuridiche con destinazione a specifiche finalità, sempre che queste rientrino negli scopi istituzionali, quale il sostegno a particolari necessità della Chiesa o della Santa Sede specialmente nei Paesi in cui la comunità cattolica è più bisognosa di aiuto.

TITOLO II
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5 - Organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori;
- d) il Segretario Generale.

IL PRESIDENTE

Art. 6 –Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione previa attestazione da parte del Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica del gradimento espresso dalla Segreteria di Stato circa i candidati.

Egli dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Spetta al Presidente:

- a) rappresentare legalmente la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e provvedere all'esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso;
- c) adottare gli atti di ordinaria amministrazione che il Consiglio di Amministrazione non si sia esplicitamente riservato;
- d) assumere, in caso di necessità ed urgenza, iniziative volte a tutelare il buon nome e l'integrità del patrimonio della Fondazione, informandone il Consiglio di Amministrazione alla prima occasione;
- e) curare l'osservanza dello statuto e promuoverne l'eventuale revisione.

Il Presidente può all'occorrenza conferire deleghe ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente trasmette copia del verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione al Cardinale Segretario di Stato e ne sottopone le eventuali osservazioni ai consiglieri al fine di assicurare e promuovere la piena consonanza degli indirizzi della Fondazione con quelli della Santa Sede.

Art. 7 - In mancanza o in caso di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione è composto di nove membri ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Uno dei membri è designato dal Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Uno dei membri è eletto dagli aderenti a norma dall'art. 16. Gli altri sette membri sono nominati dai consiglieri in carica per cooptazione, deliberata a maggioranza dei componenti nella seduta del Consiglio successiva all'evento che l'ha resa necessaria, e sono scelti preferibilmente tra i Fondatori o tra gli Aderenti.

I membri del Consiglio svolgono il loro compito a titolo gratuito, durano in carica cinque anni e, ad eccezione del Presidente, possono essere riconfermati per una sola volta.

Il compimento del 75° anno di età comporta in ogni caso la decadenza dall'incarico.

Art. 9 - Al Consiglio di Amministrazione spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione da esplicarsi alle condizioni e secondo gli indirizzi indicati negli articoli 6 e 10.

Si intendono di straordinaria amministrazione i seguenti atti:

- a) l'alienazione di beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della Fondazione quando il loro valore ecceda la somma stabilita dal Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;
- b) gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della Fondazione;
- c) le liti attive e passive in foro canonico e civile;
- d) l'accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione nonché di quelle implicanti il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali;
- e) l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato;

Le deliberazioni di atti di straordinaria amministrazione sono efficaci soltanto se autorizzate dal Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- a) sulla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- b) sulla nomina del Segretario Generale e sulle deleghe da conferire al medesimo;
- c) sulle modalità concrete da seguire per l'attuazione dei fini istituzionali della Fondazione, non esclusa la nomina di un Comitato Scientifico avente funzioni di studio e approfondimento di temi concernenti la dottrina sociale cristiana, di verifica dei programmi formativi e di proposta di iniziative di promozione culturale;

- d) sul riconoscimento di cui all'art.2 e sulla eventuale revoca del medesimo;
- e) sull'ammissione degli Aderenti e sull'eventuale esclusione dei medesimi per gravi motivi, previo parere favorevole del Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;
- f) sugli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 9;
- g) sulle proposte di modifica dello statuto.

Il Consiglio approva entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il 30 novembre lo stato di previsione per l'anno successivo. In sede di approvazione del bilancio consuntivo il Consiglio delibera la contribuzione annuale che la Fondazione mette a disposizione del Sommo Pontefice.

Art. 11 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi intervengono almeno la metà più uno dei membri in carica.

Ad esse possono assistere il Presidente e il Segretario dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o un loro delegato, e gli Assistenti ecclesiastici centrali.

La funzione di segretario viene svolta ordinariamente dal Segretario Generale.

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno, ivi incluse quelle per l'approvazione del bilancio consuntivo e dello stato di previsione della Fondazione.

Esso si riunisce in via straordinaria quando è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti. Il Presidente e i consiglieri richiedenti devono indicare gli argomenti che intendono sottoporre alla discussione.

Art. 13 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo lettera da inviarsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, indicando luogo, giorno e ora della riunione stessa e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di motivata urgenza il Consiglio potrà essere convocato con il preavviso di cinque giorni, anche per telegramma, via fax o per via telematica.

L'adunanza è valida anche senza convocazione formale se sono presenti tutti i consiglieri. In tal caso il resoconto della medesima adunanza dovrà essere sollecitamente trasmesso ai Revisori.

Art. 14 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art . 15 - Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dal Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, che durano in carica cinque anni.

I Revisori, sia collegialmente che individualmente, controllano la regolarità dell'amministrazione della Fondazione, in particolare la tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alla contabilità stessa nonché ai principi contabili comunemente accettati.

Il Collegio dei Revisori ha cura altresì di verificare la corretta osservanza da parte del Consiglio di Amministrazione delle norme dello statuto, delle leggi canoniche e di quelle civili anche degli Stati nei quali la Fondazione opera.

I Revisori sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori riferisce periodicamente al Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica circa lo svolgimento delle proprie funzioni e sottopone al medesimo la bozza del bilancio consuntivo, corredata dalla propria relazione, prima delle relative deliberazioni consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 16 - Il Segretario Generale coadiuva il Presidente di cui attua le disposizioni, sovrintende agli uffici provvedendo al buon andamento degli stessi e coordina l'attività del personale che da lui dipende gerarchicamente.

TITOLO III GLI ADERENTI

Art. 17 - Aderenti sono le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità della Fondazione, dichiarano la volontà di collaborare al perseguimento delle stesse secondo le indicazioni dell'art. 3, e si impegnano al versamento di un contributo annuale.

Gli Aderenti sono informati dal Consiglio di Amministrazione, in incontri con cadenza almeno annuale, sull'attività della Fondazione. In tale sede:

- a) nominano il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, scegliendolo a maggioranza assoluta dei presenti. E' ammesso il voto per delega, fermo restando che ciascun partecipante può averne un massimo di tre;
- b) formulano proposte e suggerimenti, e illustrano iniziative volte alla realizzazione dei fini istituzionali, che saranno oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

Gli Aderenti possono riunirsi in gruppi locali, avendo come coordinatore un referente nominato dal Consiglio di Amministrazione per un tempo determinato.

TITOLO IV GLI ASSISTENTI ECCLESIASTICI

Art. 18 - Per l'assistenza spirituale degli aderenti nei vari Paesi, la Fondazione chiede alla rispettiva Conferenza Episcopale di designare uno o più Assistenti ecclesiastici centrali. Ove ne occorrono a livello diocesano, ne viene chiesta la designazione, a cura del Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, al Vescovo competente.

Gli Assistenti ecclesiastici si preoccupano di promuovere, nei modi che ritengono più opportuni, riunioni o incontri con gli Aderenti per l'approfondimento di argomenti consoni alle finalità della Fondazione e collaborano al collegamento delle iniziative secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione. Il loro incarico ha durata quinquennale.

Sull'attività svolta, anche a livello diocesano, gli Assistenti ecclesiastici centrali informano il Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ed il Consiglio di Amministrazione con una relazione almeno annuale.

Gli Assistenti ecclesiastici prendono parte alle riunioni degli Aderenti.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 19 – Il Consiglio di Amministrazione può adottare un regolamento esecutivo del presente statuto.

Art. 20 - Modificazioni al presente statuto possono essere apportate su proposta del Consiglio di Amministrazione, previo nulla osta del Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e del Cardinale Segretario di Stato, con disposizione del Sommo Pontefice.

Art. 21 - In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, i beni costituenti il patrimonio - conclusa la fase liquidatoria - sono devoluti su indicazione del Sommo Pontefice per finalità analoghe a quelle della Fondazione.

Art. 22 - Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme date in materia dal diritto canonico, e quelle del diritto civile in quanto compatibili.

Città del Vaticano, 25 giugno 2004

